



N. 1519

SUPPLEMENTO

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare
e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)
e dal Ministro della giustizia (NORDIO)
di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)
con il Ministro della difesa (CROSETTO)
con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (FOTI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2025

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento

L'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relativa al disegno di legge recante disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani, è stata trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 giugno 2025.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Amministrazione competente: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Lo schema di disegno di legge, indicato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste come provvedimento “collegato” alla legge 30 dicembre 2024, n. 2027 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, nasce dall'esigenza di offrire, prioritariamente, una risposta adeguata di contrasto a fenomeni di contraffazione e frode in ambito alimentare di cui si riscontra una sempre più diffusa incidenza, stante la forza attrattiva esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane.

L'obiettivo perseguito è quello di offrire maggior tutela agli acquirenti, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate, di anticipazione della tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella negoziale di vendita o comunque di immissione in commercio e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare. Al contempo, si vuole garantire la trasparenza e la concorrenza di un mercato, come quello agroalimentare, decisivo per l'economia nazionale, a tutela anche degli imprenditori virtuosi del settore.

A completamento dell'intervento normativo così realizzato, si è inteso inoltre operare un riordino della disciplina sanzionatoria in materia di pesca marittima, armonizzandola, in particolare, con le relative condotte illecite per una maggiore comprensione ed agilità applicativa da parte degli organi di controllo, a vantaggio ultimo dello stesso ceto peschereccio quale potenziale trasgressore e destinatario delle contestazioni di specie. Allo stesso tempo, il presente provvedimento intende rendere l'apparato sanzionatorio di pertinenza più efficace, proporzionato e dissuasivo, soprattutto in ordine a certi fenomeni di illegalità, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Per gli interventi di riforma del vigente sistema penale di cui al Titolo I, il presente provvedimento riproduce, in gran parte, le proposte di legge AC 823 (respinto in data 10 gennaio 2024) e AC 1004 (in corso d'esame), entrambe intitolate “*Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di illeciti agro-alimentari*”, a sua volta riproponenti il disegno di legge AC 2427 della XVIII legislatura (decaduto) che riprendeva un progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 durante la XVII legislatura presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, in questo senso mutuando le diverse audizioni informali intervenute nelle circostanze.

Per le modifiche apportate alla vigente disciplina sanzionatoria per le violazioni in materia di denominazioni protette degli alimenti, di rintracciabilità, di pratiche leali di informazione e di concorrenza di cui al Titolo II si è interloquito, raccogliendone le istanze, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore produttivo agroalimentare portatrici degli interessi imprenditoriali di specie, nonché con i soggetti istituzionali deputati ai controlli quali, nello specifico, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.

Similmente, si è proceduto per il riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima di cui al Capo V, attraverso diverse consultazioni e tavoli tecnici intervenuti con le associazioni di categoria e i sindacati maggiormente rappresentativi del comparto pesca per il tramite del competente

Reparto Pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, titolare delle relative funzioni di controllo.

L'opzione scelta è intesa a modificare l'attuale impianto di regolamentazione e sanzionatorio, sia esso penale che amministrativo, che sovrintende al settore agroalimentare, rendendolo più aderente alla realtà di mercato ed ai correlati fenomeni di contraffazione e frode che in essa si insinuano e che ne determinano delle distorsioni in danno del consumatore, quale anello ultimo della filiera commerciale, nonché della stessa concorrenza leale; al contempo, attua un riordino del sistema sanzionatorio di contrasto alla pesca illegale incidente negativamente sulla conservazione delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino, nonché sulla trasparenza e sulla libera concorrenza del relativo mercato.

L'impatto atteso dal presente provvedimento si preannuncia come positivo in quanto la maggiore definizione della categoria degli illeciti in campo alimentare, attraverso l'individuazione di nuove fattispecie, supplisce ad un vuoto normativo che non ne consente oggi la punibilità, così da realizzare, unitamente anche ad un inasprimento delle sanzioni ed a mirati interventi innovativi sul sistema dei controlli, un maggior effetto deterrente. Inoltre, il riaspetto normativo in materia di pesca comporterà, a fronte di una innovata chiarezza e sistematicità delle disposizioni, una più ampia e consapevole responsabilizzazione del ceto peschereccio, con esiti positivi in termini di decremento delle infrazioni.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

A completamento della manovra di bilancio 2024-2026, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha dichiarato, tra i collegati, il disegno di legge recante misure per il sostegno, la promozione e la tutela delle produzioni agricole nazionali e delle relative filiere agroalimentari, nel cui ambito si colloca il presente provvedimento incentrato sulla revisione del sistema sanzionatorio dei reati agroalimentari e degli illeciti di settore a sostegno della vitalità economica delle imprese, nonché sul riordino di quello afferente alla pesca marittima per esigenze di organicità e chiarezza applicativa.

L'intervento normativo attiene ad un settore di mercato, quale quello alimentare, dove si riscontra un tendenziale aumento delle frodi, stante la forza attrattiva esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane che rappresentano una straordinaria leva competitiva ad alto valore aggiunto per il nostro Paese, testimoniata anche dalla costante crescita delle esportazioni all'estero, dove e in quanto il prodotto italiano è sinonimo di qualità e sicurezza, tali da avere raggiunto nel 2024 (secondo rapporto annuale CREA) il valore record di 69,1 miliardi di euro (con un incremento nell'ultimo decennio dell'81% rispetto ai 33,5 miliardi di euro del 2013), a fronte dei 63,1 miliardi di euro del 2023, dei 60 miliardi di euro del 2022 e dei 52 miliardi di euro del 2021, secondo quindi un *trend* in continua crescita e di cui l'export del Made in Italy agroalimentare, ossia dei prodotti ad alto valore aggiunto riconosciuti all'estero come tipici del nostro Paese, rappresenta la parte più significativa e trainante. Il giro d'affari, invece, dell'Italian sounding, ossia della commercializzazione di prodotti che, attraverso l'impiego di simboli, nomi, marchi e immagini, richiamano in modo ingannevole l'italianità, è di circa 120 miliardi di euro: un fenomeno importante di contraffazione, riferito all'origine geografica o alla denominazione di origine del prodotto, che danneggia il Made in Italy sia in termini di mancata redditività che di valore reputazionale. D'altra parte, anche in ambito nazionale si registra una netta prevalenza verso i prodotti alimentari italiani, privilegiati nell'acquisto (secondo dati Eurispes) da quasi tre quarti dei consumatori (71,7%) che per il 44,8% comprano prodotti con marchio DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGT (Indicazione Geografica Tipica) e SGT (Specialità Tradizionale Garantita).

In tale contesto, si insinua, con sempre maggiore frequenza ed incisività, la criminalità organizzata per la quale il settore agroalimentare rappresenta un terreno privilegiato di investimento attraverso la commissione di attività illecite di contraffazione.

In questo senso, si rileva sostanzialmente un vuoto normativo riguardo a condotte illecite che ad oggi non sono punibili, innanzitutto perché prodromiche alla vendita o comunque all'immissione in

commercio (cui si limita la frode). Il problema riscontrato è l'assenza di tutela della generalità dei consumatori da fenomeni di *aliud pro alio* prima ancora che l'offesa possa concretizzarsi in un singolo atto di vendita.

Al contempo, si registra la mancanza di un autonomo titolo di reato rispetto ad una particolare tipo di frode che si contraddistingue per l'utilizzo di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli (diversi dai marchi registrati). Attualmente i casi sussumibili in detta fattispecie possono essere in parte puniti, in via del tutto residuale, attraverso l'applicazione giurisprudenziale di altra ipotesi delittuosa prevista dal vigente articolo 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*) che rinvia all'uso di nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti ad indurre in inganno il compratore su origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Ciò non assicura, però, una piena copertura di tutte quelle condotte che sostanziano tale fattispecie oltre che una non uniformità di trattamento, dal momento che la sussistenza dell'ipotesi di reato in parola e la discendente punibilità è rimessa alla valutazione discrezionale del singolo giudice in mancanza di un autonomo titolo di reato, con il potenziale rischio che questi possa assumere un ruolo creativo. Al riguardo, non è possibile fornire dati sui procedimenti attivati e sulle condanne pronunciate perché non rilevati e quindi contabilizzati da alcun sistema, potendo piuttosto rinviare a singole pronunce giurisprudenziali rinvenute in merito che attestano il ricorso all'applicazione della disciplina ex articolo 517 c.p. a tale particolare ipotesi di frode (per tutti, cfr. Cass. pen. Sez. III, sent. n. 9357/2020 e Cass. pen. Sez. III, sent. n. 41714/2018).

Si rileva, altresì, l'assenza di una norma atta a colpire l'impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati nel campo alimentare. Trattasi di tutti quei casi che stanno sempre di più insinuandosi nella realtà commerciale di settore, appellati come "agromafie" o "agropiraterie" in cui, pur agendo in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi o attività organizzate, non ricorrono gli estremi per contestare l'associazione a delinquere o di stampo mafioso, rispettivamente, ex articoli 416 e 416-bis c.p. finalizzata alla commissione dei reati di frode in commercio di prodotti alimentari. Ad espressione dell'incidenza di detto fenomeno, basti pensare che il volume d'affari complessivo annuale delle agromafie nel nostro Paese è stato stimato dal 8° Rapporto sui crimini agroalimentari in Italia (a cura di Eurispes, Coldiretti e Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare) in 25,2 miliardi di euro per il 2024, un valore pressoché raddoppiato rispetto ai 12,5 miliardi di euro del 1° Rapporto redatto nel 2011; una crescita costante che ha avuto solo una lieve flessione nel 2021, in occasione della crisi pandemica da Covid-19, con 23,5 miliardi di euro rispetto all'ultimo dato registrato nel 2019 di 24,5 miliardi di euro, ma che superata la fase emergenziale è tornata a valori sensibili. La loro individuazione, però, come distribuzione territoriale e "mappatura" già a livello europeo nonché quanto a grado di infiltrazione e permeabilità nel tessuto economico e sociale, risulta deficitaria e le relative attività non sono monitorate e catalogate con sistematicità.

Il dibattito su quest'ultime forme di criminalità organizzata, così come sul tema delle dimensioni e dell'incidenza dei fenomeni di frode, in campo alimentare è affrontato innanzitutto sul piano dottrinario e di confronto da parte degli "addetti del settore", sia essi Forze di autorità ispettiva e di pubblica sicurezza o Magistratura; fra tutti, basti ricordare al riguardo la copiosa produzione di testi e documenti di Aldo Natalini, magistrato componente della Commissione istituita nel 2015 presso l'UL del Ministero della giustizia per l'elaborazione di proposte di intervento sulla riforma dei reati agroalimentari (citata nella premessa di sintesi del presente documento).

L'incremento e la sempre maggiore specificità delle frodi e contraffazioni alimentari, così come l'emergere di nuove forme associative ed organizzate finalizzate alla commissione di reati riconducibili a tale categoria, non trova all'attualità evidenza né circostanziata determinazione della relativa consistenza ed incidenza, in termini di dati rilevati e messi a sistema, a causa dell'assenza di propri ed autonomi titoli di reato.

Come riportato nell'ultimo Rapporto sui crimini agroalimentari (capitolo 3) sopra citato - secondo un'affermazione più volte reiterata nelle edizioni precedenti - "A livello comunitario, le fattispecie di reati riconducibili alle agromafie non trovano una precisa collocazione in ambito giuridico e normativo. Alcuni documenti, difatti, inseriscono tali crimini tra quelli di carattere ambientale, altri

tra quelli di carattere finanziario, altri ancora in crimini contro la proprietà intellettuale e le frodi comuni. Anche alla luce di tale problematica, l'obiettivo ripetutamente proposto dalle agenzie europee (Europol, Empact) è quello di armonizzare la legislazione e la classificazione afferente sia al crimine organizzato, sia ai reati a questo connessi, compresi quelli ascrivibili all'ambito delle agromafie". Mancando la qualificazione giuridica di specifiche condotte criminose, le stesse non possono essere punite se non - residualmente ed al massimo in via di applicazione analogica - riconducendole ad altre fattispecie già tipizzate dall'ordinamento esistente, pur non essendo ad esse perfettamente aderenti e corrispondenti. Ne consegue che i relativi dati non sono rinvenibili perché o la condotta non è stata sanzionata (in assenza di una norma *ad hoc*) oppure è stata sussunta sotto altro titolo di reato (come tale contabilizzata, senza possibilità di estrarre i dati ad essa riferibili). A titolo esemplificativo, si riportano i dati delle violazioni contestate in materia alimentare dal Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare in ambito nazionale relativamente al triennio 2022-2024.

NOTIZIE DI REATO				
Articolo c.p.	2002	2003	2004	2022-2024
515	56	82	114	252
516	0	2	6	8
517	41	92	81	214
517-bis	33	86	65	184
517-ter	2	4	9	15
517-quater	3	2	0	5
416	0	12	2	14
416-bis	0	1	2	3
Totale	135	281	279	695

Dal presente prospetto si evince come, sul numero totale delle contestazioni elevate per reati ascrivibili al settore alimentare, le fattispecie maggiormente ricorrenti, secondo una prevalenza quasi assoluta, attengono agli articoli 515 c.p. (*Frode in commercio*), 517 c.p. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*, attraverso cui in via di applicazione analogica sono oggi colpiti quei casi di frode realizzati attraverso l'uso di segni distintivi o indicazioni, anche se di carattere meramente figurativo, falsi o ingannevoli), 517-bis c.p. (*Circostanza aggravante* in caso di alimenti o bevande con denominazione di origine o geografica protetta). Del tutto residuali, se non addirittura assenti (nel 2022), sono le infrazioni ex articolo 516 c.p. (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*) in quanto trattasi di una fattispecie contestabile solo relativamente alla vendita (con esclusione di tutte quelle concotte prodromiche in cui si sostanzia il reato) e le cui sanzioni troppo lievi hanno determinato una sostanziale inefficacia della norma, come tale inapplicata.

Al pari, del tutto residuali, se non addirittura assenti (nel 2022), sono le contestazioni elevate ai sensi degli articoli 416 c.p. (*Associazione per delinquere*) e 416-bis c.p. (*Associazione di tipo mafioso*) finalizzata alla commissione di reati di frode alimentare di cui non si riscontrano, in sede accertativa, gli estremi; ciò determina l'impossibilità o comunque l'estrema difficoltà di colpire, in assenza di una specifica previsione normativa, l'impiego stabile di metodi fraudolenti in contesti imprenditoriali organizzati in campo alimentare e quindi tutti quei casi in cui si agisce in modo sistematico e attraverso l'allestimento di mezzi ed attività organizzate.

Anche riguardo al settore lattiero-caseario si è rilevato l'assenza di specifiche disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle norme del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'uso delle denominazioni di latte e dei prodotti lattiero-caseari, a differenza di come già realizzato per l'inosservanza di altre disposizioni unionali ivi contenute come, ad esempio, quelle relative ai prodotti vitivinicoli. Al riguardo, si registra l'impiego sempre più frequente di tali denominazioni nelle etichette, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti diversi da quelli cui le stesse sono riservate perché trattasi di prodotti ottenuti da ingredienti di origine vegetale oppure nei quali gli ingredienti lattieri sono sostituiti, in tutto o in parte, da ingredienti di origine differente. Tale comportamento, ingannevole per il consumatore, crea confusione tra prodotti appartenenti a categorie alimentari

distinte e altera il funzionamento del mercato, a danno di tutta la filiera lattiera nazionale in un comparto, come quello lattiero-caseario, che è il primo dell'industria alimentare nazionale. Ad oggi, tale frequente fenomeno, che si sostanzia nell'impiego abusivo o illecito delle denominazioni di latte e dei prodotti lattiero-caseari, non trova efficace contrasto in Italia in assenza, appunto, di specifiche disposizioni sanzionatorie per la violazione delle relative norme del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sempre in ambito lattiero-caseario, ma con specifico riferimento alla filiera bufalina, sono emerse delle criticità riguardo all'attuale piattaforma di registrazione delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (istituita poi con decreto dell'allora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del 9 settembre 2014), soprattutto riguardo alle tempistiche ed alle procedure di inserimento dei dati di interesse che non consentono di rendere quest'ultimi disponibili in tempo reale in favore delle autorità preposte ai controlli, con correlata possibilità che gli operatori del settore riescano ad eludere e/o aggirare l'obbligo di inserimento. Ciò potrebbe comportare di avere delle produzioni di mozzarella di bufala con impiego di latte vaccino, così come di mozzarelle di bufala campana DOP (che si fregia, pertanto, di tale denominazione di origine protetta) con impiego di latte di bufala non DOP, con conseguente inganno degli acquirenti.

Per inquadrare il fenomeno, si riporta di seguito un prospetto riassuntivo dell'attività condotta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) nel quadriennio 2021-2024 relativamente alla mozzarella di bufala campana DOP.

ATTIVITA' ICQRF SU MOZZARELLA DI BUFALA CAMPANA DOP	2024	2023	2022	2021
Controlli	574	472	541	530
di cui				
controlli ispettivi	239	186	213	170
controlli analitici	335	286	328	360
Operatori controllati	190	156	181	156
Operatori irregolari	6,3%	14,1%	8,8%	11,5%
Prodotti controllati	260	202	219	173
Prodotti irregolari	8,8%	15,8%	7,3%	9,2%
Controlli analitici irregolari	1,5%	4,2%	2,4%	2,2%
Diffide	15	16	11	8
Contestazioni amministrative	2	10	10	6
Violazioni amministrative accertate (contestazioni + diffide)	17	26	21	14

Gli anni significativi di riferimento da prendere in considerazione sono il 2021 e il 2023 dove, a parità di operatori controllati (156), si registra un aumento di quelli irregolari (dall'11,5% al 14,1%) e dei prodotti rinvenuti non conformi (che passano dal 9,2% al 15,8%). Aumentano anche, raddoppiando pressoché il valore (dal 2,2% al 4,2%), le irregolarità riscontrate in sede di analisi della mozzarella di bufala campana DOP, rinvenendo nel prodotto trasformato (secondo relazione resa dalla competente Direzione generale degli Uffici territoriali e laboratori del Dipartimento del predetto Ispettorato centrale) quantità variabili - comprese tra il 10% e l'80% - di latte vaccino immesso illecitamente nella filiera bufalina del prodotto certificato.

Inoltre, si riportano nel prospetto sottostante i dati afferenti alle attività di controllo condotte sul "latte di massa di bufala", ossia del latte destinato in gran parte alla produzione di mozzarella di bufala campana DOP.

ATTIVITA' ICQRF SU LATTE DI MASSA DI BUFALA	2021-2024
Controlli	832

di cui	controlli ispettivi	817
	controlli analitici	15
Operatori controllati		508
Operatori irregolari		36,6%
Prodotti controllati		821
Prodotti irregolari		29,7%
Diffide		152
Contestazioni amministrative		77
Violazioni amministrative accertate (contestazioni + diffide)		229

Come si evince dal presente prospetto, le irregolarità riscontrate sul prodotto “latte di massa di bufala” sono nettamente più elevate rispetto a quelle sul prodotto trasformato, nella misura del 36,6% quanto ad operatori irregolari e del 29,7% quanto a prodotti irregolari, che si traducono in 229 violazioni amministrative accertate nel corso del quadriennio in esame. Si riferisce che (sempre secondo dati ICQRF) in 163 casi di quest’ultime, pari al 71,2% del numero totale delle violazioni di specie, è stata accertato il mancato rispetto dell’obbligo ex decreto-legge 291/2014 di assicurare la corretta e completa tracciabilità del latte prodotto/lavorato e della mozzarella di mozzarella di bufala campana DOP ottenuta dalla lavorazione di latte idoneo.

Ne consegue che, per come strutturato e funzionante, l’attuale sistema informatico di registrazione ha dimostrato di non essere in grado di assicurare la piena tracciabilità e la trasparenza del mercato del latte di bufala. A corollario, è emersa l’esigenza di garantire il rispetto delle norme in materia di tracciabilità di tutte le tipologie di latte e dei prodotti lattiero-caseari con denominazione di origine protetta o indicazione geografica tipica, comprese quelle afferenti al divieto di uso di latte in polvere nei relativi processi produttivi. In particolare, i quantitativi di mozzarella di bufala campana DOP immessi sul mercato risulterebbero non corrispondenti, in eccesso, rispetto ai quantitativi di latte di bufala DOP movimentati, nel senso che si andrebbe a commercializzare più mozzarella di bufala campana DOP rispetto a quella ottenibile con l’impiego di solo latte di bufala DOP, secondo indici di resa afferenti alla fase di trasformazione del latte di bufala in mozzarella.

Nello specifico, si riportano di seguito i dati registrati nella piattaforma attualmente in uso relativamente ai quantitativi di latte di bufala DOP movimentati dai caseifici e dei quantitativi dei prodotti DOP ottenuti dalla trasformazione:

Latte di bufala DOP acquistato dai caseifici	
2022	306.933.366,42 kg
2023	113.048.314,28 kg
2024	111.195.386,72 kg

Mozzarella di bufala campana DOP prodotta	
2022	56.071.022,71 kg
2023	24.438.928,76 kg
2024	24.995.698,07 kg

Ricotta di bufala campana DOP prodotta	
2022	135.928,02 kg
2023	76.802,24 kg
2024	80.806,44 kg

L’indice di resa della produzione della mozzarella di bufala campana DOP, così come indicato nell’Allegato C “Bilancio di massa resa latte in formaggio” del “Piano dei controlli del formaggio a denominazione di origine protetta mozzarella di bufala campana DOP” del Dipartimento Qualità Agroalimentare - DQA (autorizzato in virtù di decreto direttoriale 18 aprile 2019, n. 5905 del

Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo ad effettuare i controlli per la DOP “Mozzarella di Bufala Campana”), è pari (secondo apposita formula che mette a sistema parametri bilanciati in relazione alle percentuali di grasso e proteine del latte immesso nel ciclo produttivo) al 23,9% cioè da 100 kg di latte di bufala si ottengono 23,9 kg di mozzarella di bufala campana DOP.

L'indice di resa di produzione risultante in relazione ai quantitativi di latte di bufala impiegati e a quelli di mozzarella ottenuta dalla trasformazione per come registrati in piattaforma – al lordo dei quantitativi di ricotta di bufala campana DOP prodotti, considerati trascurabili per l'esigua incidenza rispetto alla produzione di mozzarella (nell'ordine di qualche decina di migliaia di chilogrammi, a fronte dei milioni di quest'ultima) risulta essere circa il 18,2% nel 2022, il 21,6% nel 2023 e il 22,4% nel 2024, in misura pertanto inferiore all'indice di resa del 23,9%; il che vorrebbe dire che per la produzione del medesimo quantitativo di mozzarella di bufala campana DOP si è reso necessario utilizzare più latte secondo, però, un indice di resa non più coerente. Detta incoerenza fa sorgere già il dubbio sulla piena efficacia del vigente sistema informatico di registrazione delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati ai fini di assicurare la tracciabilità della filiera bufalina.

In questo senso, si rileva, altresì, una discrasia con i dati diffusi dal Consorzio di tutela mozzarella di bufala campana DOP (ripresi da ISMEA Mercati) secondo cui la produzione certificata ha raggiunto nel 2024 il valore di 55.718.000 kg, a fronte dei 55.588.000 kg del 2023 e dei 55.815.000 kg del 2022, quantità in tutta evidenza pari a più del doppio di quelle risultanti dalla piattaforma di registrazione che ne denotano, quanto meno, una qualche inefficienza. Se poi si rapportano detti quantitativi a quelli di latte di bufala movimentati per la produzione secondo sempre quanto riportato in piattaforma, tenuto conto dell'indice di resa fissato al 23,9%, le incongruenze sono ancor più significative.

Il rischio avvertito o, quanto meno, il dubbio insorto è che per produrre mozzarella immessa sul mercato come mozzarella di bufala campana DOP potrebbe non utilizzarsi esclusivamente latte di bufala DOP come previsto per fregiarsi della relativa denominazione di origine protetta, ma – in tutto o in parte – generico latte di bufala o latte vaccino. Ciò costituisce un inganno per la generalità dei consumatori che si trovano ad acquistare un prodotto diverso dalla denominazione attribuita e, come tale, non corrispondente alle caratteristiche ed alle proprietà attese, innanzitutto riguardo all'origine e provenienza del prodotto che è sinonimo di qualità e genuinità (sia essa naturale che formale, in quanto relativa alla corrispondenza della sostanza, comprese anche le sue modalità di produzione, a parametri appositamente fissati in disciplinari che qualificano la stessa sostanza), con conseguenti effetti anche sul prezzo di acquisto (maggiorato rispetto ai costi di produzione e a quello effettivo di mercato per il diverso prodotto non DOP).

Nel corso dell'attività di controllo sui prodotti alimentari condotta dai competenti organi della c.d. Polizia amministrativa a carattere generale (Carabinieri per la tutela agroalimentare, ICQRF, Capitanerie di porto), accade sovente che venga riscontrata la carenza o insufficienza di documentazione utile a giustificare la liceità (ad esempio, riguardo alla tracciabilità), senza che vi siano, però, correlati rischi di natura sanitaria. A fronte di tale irregolarità documentale, l'unico strumento “di fermo” dei prodotti alimentari interessati al momento spendibile, nelle more che si effettuano i relativi accertamenti, è il sequestro. Quest'ultimo risulta, invero, sproporzionato, soprattutto riguardo ai tempi di svolgimento del relativo procedimento che porterà, infine, al dissequestro e alla restituzione dei beni in caso di esito positivo delle verifiche di specie, con danno anche nei confronti del proprietario dei medesimi prodotti alimentari (per loro natura, tra l'altro, deperibili). Necessita, quindi, uno strumento di semplificazione e di alleggerimento procedurale che eviti di incardinare da subito il procedimento di sequestro in capo all'autorità competente, consentendo al contempo di verificare la liceità del prodotto senza particolari aggravi per l'impresa e la Pubblica Amministrazione. Un simile strumento è già previsto dal decreto legislativo n. 27/2021 come “blocco ufficiale temporaneo”, applicabile solo in ambito sanitario dalle competenti autorità a tutela della salute pubblica e del benessere degli animali, con discendente impossibilità di adottarlo in campo agroalimentare qualora non sussista un rischio sanitario.

Nell'ambito dei controlli amministrativi nel settore agroalimentare, si è da ultimo posto il problema di dare legittimazione, con norma di rango primario, alla Cabina di regia istituita presso il Ministero

dell'agricoltura, della sovranità popolare e delle foreste, presieduta dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità popolare e delle foreste e composta da organi di vertice, aventi specifica competenza funzionale in materia, dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia di Stato, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'esigenza ravvisata è quella di avere un organismo di raccordo, di alto livello decisionale per garantire la massima tempestività d'intervento, che promuova la collaborazione tra gli organi di controllo al fine di incrementare l'efficacia delle attività ispettive volte alla prevenzione e repressione delle frodi, che promuova campagne straordinarie di controllo per la salvaguardia delle produzioni italiane e per il contrasto alle frodi comunitarie e alle pratiche sleali, nonché che provveda alla redazione annuale del Piano Operativo dei Controlli agroalimentari per l'individuazione delle prioritarie azioni coordinate di controllo.

Particolari disfunzioni e criticità sono state registrate riguardo ai Centri autorizzati di assistenza agricola – CAA, quanto ad efficienza e trasparenza nella conduzione delle attività ad essi assegnati *ex lege*, nel corso di controlli a campione condotti dagli organismi deputati alla vigilanza (in particolare AGEA) sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento che hanno avvertito la necessità di contrastare ed arginare detti fenomeni. Il sistema dei controlli si articola su tre livelli di cui quello che rileva nella circostanza è il controllo di secondo livello condotto nei confronti dei CAA riguardo allo svolgimento delle attività, in funzione dei servizi da rendere in favore dei singoli imprenditori agricoli, oggetto di convenzione con gli organismi pagatori di riferimento e da questi delegate. Le disfunzioni e criticità rilevate attengono specificatamente alla corretta tenuta e conservazione delle scritture contabili nonché della gestione del fascicolo aziendale, difformemente alle modalità e procedure fissate in via convenzionale, nonché sull'assistenza prestata nell'elaborazione ed inoltro delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione e delle istanze afferenti alle pratiche di interesse per la loro attività agricole, ivi comprese quelle di accesso ai benefici comunitari, nazionali e regionali di settore. A ciò si aggiunge il rischio di reiterare inefficienze nello svolgimento delle attività delegate attraverso la costituzione di un nuovo CAA da parte di soggetti già partecipanti alla compagnie sociale di altro Centro cui sia stata revocata l'autorizzazione di esercizio per perdita o compromissione dei requisiti di funzionamento e di garanzia.

Nel settore vitivinicolo si è registrata nella pratica corrente una forma di inadempimento abbastanza frequente secondo cui taluni produttori di prodotti vitivinicoli a denominazione protetta non provvedono al pagamento dei costi di certificazione, cioè non versano le tariffe dovute in favore degli organismi di certificazione. Gli stessi restano inadempienti anche nelle more della pendenza del procedimento sanzionatorio avviato dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, continuando ad immettere sul mercato uve e vini che utilizzano la denominazione protetta. Infatti, la sequenza procedimentale, normativamente prevista, fa sì che, in caso di fatture non saldate dai produttori, gli organismi di certificazione inviano la segnalazione di inadempienza all'Ispettorato, il quale redige il relativo verbale di contestazione, diffidando il produttore moroso e intimandogli il saldo del corrispettivo entro un termine perentorio. In caso di perdurante morosità, il procedimento segue le regole della legge 689/81 e si conclude con l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 (TU del vino), ossia con una sanzione pecuniaria principale ed una sanzione accessoria rappresentata dalla sospensione dell'utilizzo della denominazione protetta. Considerato che il provvedimento sanzionatorio definitivo può intervenire anche a distanza di tempo dall'accertato inadempimento, si avverte l'esigenza di evitare che, durante tale periodo, i produttori morosi possano continuare a fregiarsi della denominazione, con conseguente danno per i produttori corretti che si trovano a competere sul mercato concorrenziale con altri soggetti che non provvedono al tempestivo pagamento dei costi di certificazione e che, pur tuttavia, continuano a commercializzare prodotti che utilizzano la denominazione.

Riguardo alle sanzioni pecuniarie amministrative previste dalla normativa vigente per le violazioni nel settore agroalimentare, si è generato un disallineamento della normativa vigente a protezione delle

indicazione geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2023 che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 recante *"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari"*, nella parte in cui prevede la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura fissa di *"euro cinquantamila"* anziché *"da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila euro"*. In particolare, la Corte ha affermato il principio secondo cui *"L'ampiezza delle fattispecie punibili impone la previsione di una misura sanzionatoria graduabile, la cui applicazione sia di volta in volta modulata in base alle caratteristiche degli illeciti commessi. Si deve, perciò, ritenere ragionevole che le violazioni più gravi siano punite con la sanzione pecuniaria di cinquantamila euro, nel rispetto della scelta legislativa originaria, dovendosi, al contempo, individuare la forbice edittale entro cui commisurare la sanzione."* Ciò comporta, pertanto, dover modificare, in ottemperanza alla presente pronuncia di legittimità costituzionale, non solo la previsione di cui al predetto articolo 4, ma anche tutte le altre norme del decreto legislativo n. 297/2004 che contemplano una sanzione pecuniaria fissa.

Sempre in ordine al regime sanzionatorio degli illeciti amministrativi individuati al Titolo II del presente disegno di legge, si è registrato uno scarso effetto dissuasivo ingenerato dalle misure all'attualità previste e risultate, in concreto, troppo lievi – soprattutto nei confronti di medie e grandi imprese aventi rilevanza sul mercato - e quindi sostanzialmente inidonee ad arginare le possibili violazioni di specie, con conseguente diffusione delle stesse e riscontro di un alto indice di commissione.

In ultimo, nel settore pesca sono stati rilevati diversi problemi di interpretazione ed applicazione della disciplina sanzionatoria di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, risultante oggi frammentario a causa dello stratificarsi nel tempo di interventi normativi obbligati per adesione al regime comunitario, anche a seguito di un *action plan* approvato dalla Commissione europea volto a rendere il sistema sanzionatorio nazionale maggiormente efficace, proporzionato e dissuasivo verso determinate attività illegali. Il contesto di specie attiene, pertanto, al contrasto della pesca illegale, in termini di prevenzione, deterrenza ed eliminazione delle condotte illecite, in conformità ed attuazione della disciplina unionale. In relazione a tale contesto, la normativa nazionale si pone, invero, come disorganica e non perfettamente allineata a quella comunitaria relativamente alla possibilità di graduare il sistema punti per infrazioni gravi in base alla gravità della condotta o della recidiva del responsabile, con conseguenti effetti negativi sulla possibilità di accesso a misure di sostegno unionali (quali il FEAMPA – Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura) che possono risultare determinanti per la sopravvivenza delle imprese di pesca. Inoltre, la mancanza di una norma che consenta il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate secondo il principio generale di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81 determina, quale effetto pressoché fisiologico, l'attivarsi del contenzioso, con aggravio procedimentale e dispendio di tempo e risorse.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

La presente proposta di legge è volta, in via generale, ad offrire una risposta adeguata di contrasto ai fenomeni di contraffazione e frode nel settore agroalimentare sempre più diffusi e sofisticati, operando, innanzitutto, una riorganizzazione sistematica della categoria dei relativi reati al fine di salvaguardare il patrimonio alimentare e di fronteggiare le condotte offensive riconducibili anche a gruppi organizzati, così da confermare e rafforzare, al contempo, l'impegno istituzionale nella lotta alla criminalità. Analogamente, si prefigge l'obiettivo generale di fronteggiare gli illeciti amministrativi in materia alimentare che si sostanziano in comportamenti ingannevoli in danno del consumatore, a tutela di quest'ultimo e del regolare funzionamento del mercato.

In ragione del contesto descritto e delle criticità emerse per come illustrate al punto 1., il provvedimento in parola si pone quali obiettivi specifici:

- colmare il vuoto normativo esistente per talune condotte illecite all'attualità non punibili per mancanza della relativa fattispecie o di un adeguato apparato sanzionatorio;
- incrementare l'effetto deterrente delle norme vigenti in materia di illeciti agroalimentari, sia essi penali che amministrativi;
- assicurare maggiore efficacia e tempestività dei controlli per la prevenzione e repressione delle frodi e delle pratiche sleali nel settore alimentare.

A ciò si aggiunge, quale ulteriore obiettivo generale del presente intervento normativo, realizzare un'azione di contrasto altrettanto efficace e proporzionata verso certi fenomeni di illegalità del settore pesca, a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare.

Al riguardo, gli obiettivi specifici individuati consistono nel:

- dare maggiore organicità e sistematicità alle disposizioni in materia;
- graduare il sistema punti per infrazioni gravi alla gravità della condotta od alla recidiva;
- conseguire un decremento delle infrazioni;
- snellire i controlli e ridurre il contenzioso a seguito delle infrazioni contestate.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

In tema di indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi, sarà necessario verificare il numero dei nuovi reati contestati e quello ridotto dei reati e degli illeciti amministrativi già esistenti per i quali si è introdotto un inasprimento ed una gradualità delle relative sanzioni.

Quale ulteriore indicatore, si dovrà accettare in che misura gli illeciti del settore pesca, così come il contenzioso attivato in esito alle violazioni contestate in danno dei trasgressori, abbiano registrato un decremento.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Per quanto sopra illustrato, preliminarmente appare opportuno specificare che l'opzione zero non appare praticabile, atteso che la vigente disciplina in materia ha dimostrato l'inadeguatezza a contrastare efficacemente determinati fenomeni di frode nel settore agroalimentare per mancanza di autonome fattispecie o di un adeguato sistema sanzionatorio; lo stesso dicasi per l'ambito della pesca dove il vigente sistema sanzionatorio risulta non sufficientemente chiaro per gli operatori e per gli organi di controllo.

Ciò posto, nella valutazione preliminare si è tenuto in debito conto la necessità, innanzitutto, di intercettare e colpire tutte quelle attività "intermedie" lungo la filiera commerciale che consentono la realizzazione della vendita finale e sono ad essa strettamente correlate e funzionali, precorrendo la tutela dell'interesse protetto alle fasi antecedenti a quella meramente commerciale e consentire, pertanto, l'anticipazione del momento di perfezionamento del reato. Si è, altresì, valutato di dettare una regolamentazione che offre certezza di punizione per le condotte illecite tipizzate, evitando al contempo di rendere eccessivamente afflittivo il relativo apparato sanzionatorio, anche graduandolo in relazione alla gravità delle violazioni ed alla condotta del trasgressore, nonché per gli illeciti amministrativi di cui al Titolo II parametrando, nella misura massima prevista attraverso il riferimento percentuale del fatturato, alle dimensioni ed alla rilevanza sul mercato dell'impresa. Per il settore pesca è stato valutato l'effetto deterrente e dissuasivo delle sanzioni pecuniarie all'attualità previste per le singole fattispecie di illecito, mentre limitatamente ai punti da applicarsi in caso di infrazioni gravi si è considerato l'effetto distorsivo ingenerato da un sistema sanzionatorio nazionale più restrittivo (non prevedendone la gradazione) di quello europeo determinante riflessi negativi in particolare sull'accesso ai contributi UE.

L'opzione scelta interviene, in via modificativa, sull'attuale impianto disciplinare e sanzionatorio che assiste il settore alimentare, così da renderlo più coerente alla realtà di mercato e ai fenomeni di contraffazione e frode che determinano delle distorsioni in danno dell'acquirente finale e della concorrenza, nonché sul riordino del sistema sanzionatorio di contrasto alla pesca illegale, a

salvaguardia delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino ed al fine di non compromettere la trasparenza e la libera concorrenza del relativo mercato, senza modificare le soglie delle sanzioni pecuniarie vigenti e graduando il sistema punti per le infrazioni gravi alla gravità della condotta e alla recidiva.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI ATTUABILI E INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

Non si ravvisano opzioni alternative all'intervento normativo proposto, che recepisce, invero, per grandissima parte le istanze e le proposte dei soggetti pubblici e privati consultati.

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti attesi a seguito dell'applicazione del presente provvedimento sono senz'altro positivi in quanto la maggiore definizione della categoria degli illeciti alimentari, attraverso l'individuazione di nuove fattispecie, supplisce ad un vuoto normativo che non ne consente oggi la punibilità, così da realizzare, unitamente anche ad un inasprimento delle sanzioni ed a mirati interventi innovativi sul sistema dei controlli, un maggior effetto deterrente. Inoltre, il riassetto normativo in materia di pesca comporterà, a fronte di una innovata chiarezza e sistematicità delle disposizioni, una più efficace e proporzionata azione di contrasto verso certi fenomeni di illegalità a tutela di interessi pubblici particolarmente sensibili, come la conservazione delle risorse biologiche marine e la sicurezza alimentare, nonché una più ampia e consapevole responsabilizzazione del ceto peschereccio, con conseguente decremento delle infrazioni a beneficio ultimo della tutela e conservazione della risorsa ittica e dell'ecosistema marino. Verso quest'ultima categoria imprenditoriale, inoltre, l'introdotta gradazione dell'applicazione del sistema punti per infrazioni gravi produce un importante effetto economico per arginare fenomeni di esclusione *tout court* da misure di sostegno previste a livello unionale in favore delle imprese di pesca che possono risultare decisive per la loro stessa sopravvivenza. Infine, nessun impatto si rileva sulle autorità di controllo del settore pesca in termini di introduzione di attività aggiuntive né di impiego di ulteriori risorse, di uomini e mezzi, né tantomeno di necessità di formare il personale già operativo (e come tale formato) che, piuttosto, avrà a disposizione uno strumento d'impiego più organico e, pertanto, di pronta comprensione ed applicazione.

4.2 Impatti specifici

Dall'adozione del provvedimento non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità nei confronti dei destinatari diretti e indiretti. In particolare, i vantaggi a favore dei destinatari diretti, sia nel breve che nel medio-lungo termine, derivano da una maggiore definizione delle condotte illecite e determinatezza delle norme sanzionatorie che permettono di apprezzarne a priori le conseguenze giuridiche, garantendo al contempo la libera autodeterminazione individuale ed arginando il potenziale rischio che il giudice possa assumere un ruolo creativo.

Non si ravvisano, altresì, effetti negativi o distorsivi, diretti o indiretti, sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore agroalimentare e della pesca: piuttosto, alcune misure adottate sono inequivocabilmente orientate alla tutela della concorrenza e del mercato.

Si riporta la valutazione dei seguenti impatti:

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si ravvisano effetti sulle PMI.

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano effetti negativi o distorsivi, diretti o indiretti, derivanti dall'adozione dello schema di provvedimento proposto sul corretto funzionamento concorrenziale del libero mercato e sulla competitività complessiva delle economie legate al settore agroalimentare e della pesca. Al contrario,

i consumatori beneficeranno di una regolamentazione ancor più coerente con quella vigente in altri Stati europei.

C. Oneri informativi

Non si ravvisano oneri informativi particolari rispetto a quelli vigenti.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

In sede di redazione dello schema di provvedimento in esame, si è tenuto conto della legislazione in materia agroalimentare e della pesca vigente negli altri Stati membri dell'Unione europea. Il presente schema di provvedimento non presenta profili di superamento dei livelli minimi di regolazione.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già rappresentato, il presente provvedimento interviene, in via modificativa e di riordino, sul vigente impianto disciplinare e sanzionatorio in materia agroalimentare e della pesca per assicurarne una maggiore coerenza, in termini di risposta ed azione di contrasto, a certi fenomeni di contraffazione e frode ad oggi non tipizzati, nonché di pesca illegale che determinano delle distorsioni del mercato lungo la filiera commerciale in danno del consumatore, quale acquirente finale, di cui si vuole salvaguardare la fiducia nell'accesso a prodotti di elevata qualità e tipicità indicatori di sicurezza alimentare, nonché della concorrenza leale così come della salvaguardia delle risorse ittiche e dell'ecosistema marino.

L'opzione prescelta soddisfa esigenze di legalità, unite a determinatezza, tassatività e chiarezza nella individuazione e definizione del perimetro delle condotte illecite così come delle discendenti sanzioni di cui assicura una gradualità quale corollario del principio di proporzionalità.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione dell'intervento è affidata relativamente alle previsioni di cui al Titolo I al giudice penale, mentre per quelle contenute nel Titolo II all'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative di specie secondo quanto indicato nella pertinente normativa di riferimento, nonché al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in ordine alle disposizioni di cui al Capo III ed all'istituzione della Cabina di regia per i controlli amministrativi nel settore agroalimentare ex articolo 14, all'organo accertatore per il blocco ufficiale temporaneo ex articolo 13, ad AGEA per l'irrogazione delle sanzioni a carico dei CAA ex articolo 15 e ai soggetti deputati all'attività di controllo ex articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2012 limitatamente alle previsioni in materia di pesca ex articolo 17.

5.2 Monitoraggio

Gli indicatori del grado di raggiungimento degli obiettivi saranno costituiti, principalmente, dal numero degli specifici reati ed illeciti amministrativi contestati, i cui dati saranno acquisiti dalle competenti amministrazioni coinvolte con cadenza annuale, nonché relativamente alle infrazioni pesca sulla base del Rapporto annuale controllo pesca e del Registro nazionale unico delle Infrazioni Gravi di competenza del Centro Controllo Nazionale Pesca (CCNP) del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera.

CONSULTAZIONI SVOLTE

Per gli interventi di riforma del sistema penale di cui al Titolo I sono state, innanzitutto, mutuate le consultazioni già effettuate nell'ambito dell'*iter* parlamentare afferente alle proposte di legge AC 823 ed AC 1004 della vigente legislatura, nonché AC 2427 della XVIII legislatura, attualizzate in virtù di apposito confronto intervenuto con il competente Ministero della giustizia.

Per gli interventi normativi di cui al Titolo II sono state interessate, nel primo trimestre del 2025 attraverso incontri tecnici e formalizzazione di proposte e pareri, le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore produttivo agroalimentare (in particolare, Coldiretti, Federalimentare, AGCI Agrital, Legacoop, FAI CISL, FLAI CGIL, UE COOP, UGL Agroalimentare, UILA ed il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana DOP), nonché i soggetti istituzionali deputati ai controlli quali, nello specifico, l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri.

Per il riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima di cui al Capo V, è stato costituito a far data da giugno 2024 un apposito gruppo di lavoro con partecipazione di tutte le associazioni nazionali di categoria e dei sindacati maggiormente rappresentativi del comparto pesca (A.M.A. Associazione Mediterranea Acquacoltori, AGCI Agrital, Agripesca, A.P.I. Associazione Piscicoltori Italiani, Arci Pesca Fisa, PescAgri, Confsal Pesca, Coldiretti Pesca, Legacoop, FAI CISL, Federpesca, FLAI CGIL, FIPO, FIPSAS, UE COOP, UGL Agroalimentare, UILA, UNCI, UNI.COOP., Confcooperative, Associazione Marinerie d’Italia e d’Europa, ANAPI Pesca, Feder.Op.it) e di rappresentanti del Reparto Pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, titolare delle relative funzioni di controllo pesca.

Da tali consultazioni è emerso, quale risultato generale di sintesi, una sostanziale completezza ed esaustività del presente provvedimento ad implementazione e riassetto della disciplina e dell’apparato sanzionatorio vigenti nelle materie d’interesse, quale risposta adeguata e soddisfacente alle istanze partecipate ed alle esigenze emerse in sede di stesura e confronto.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Lo schema di disegno, predisposto dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato condiviso, per le parti di diretto interessamento, con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dei Carabinieri e con il Reparto Pesca del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera. Quale prodotto, altresì, delle consultazioni svolte in corso di redazione, esso si pone come miglior risultato del costruttivo e intenso confronto intervenuto con i portatori d’interesse e del percorso con essi condiviso.

€ 1,00